

## NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: RIFLESSIONI A PRIMA LETTURA\*

MARTINO ZULBERTI

Ricercatore di Diritto processuale civile nell'Università Statale di Milano

**Abstract:** L'Autore analizza alcune delle previsioni dedicate alla liquidazione giudiziale di cui al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'attenzione si focalizza, in primo luogo, sulle modalità di tutela che deve seguire il mero titolare di diritto di ipoteca nei confronti del debitore nei cui confronti è aperta la procedura; in secondo luogo, sulle problematiche relative all'efficacia del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo; infine, sulla disciplina delle impugnazioni di tale decreto.

**Parole chiave:** accertamento del passivo, decreto di esecutività dello stato passivo, impugnazioni.

---

**Abstract:** *The Author analyses some of the provisions regulating the judicial liquidation provided by the Insolvency Code. The attention is focalized, first of all, on the procedure applicable in case a creditor has a mortgage on the estate of the insolvent in guarantee of a credit towards a third party; secondly on issues related to the effect of the decree that approves the statement of liabilities; lastly, on the new discipline of the challenge of such decree.*

**Keywords:** *procedure for assessing bankruptcy liabilities, decree of enforceability of the statement of liabilities, challenge proceedings.*

---

Sommario: 1. Premessa. – 2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca. – 3. L'efficacia del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo. – 4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. – 4.1. (*Segue*): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni. – 4.2. (*Segue*): le impugnazioni incidentali.

---

\*Il testo riproduce, con l'aggiunta delle note, la relazione al Convegno "Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" tenutosi a Treviso il 12 aprile 2019 ed organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso.

## 1. Premessa

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, adottato in base alla legge delega n. 155/2017, disciplina agli artt. 200 ss. il procedimento di accertamento del passivo previsto nel contesto della liquidazione giudiziale, ricalcando in molta parte le norme attualmente vigenti, di cui agli artt. 92 ss. L. Fall., non senza qualche novità<sup>1</sup>.

In questa sede, intendo concentrarmi solo su alcune di esse. Per la precisione, mi occuperò *i*) del trattamento riservato al titolare di diritto di ipoteca, il quale sia creditore verso un soggetto diverso da quello sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 201 CCII); *ii*) della disposizione che regola l'efficacia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 204, 5° comma, CCII); *iii*) delle principali novità in tema di impugnazioni di tale decreto (artt. 206 e 207 CCII).

## 2. La domanda in sede di verifica del mero titolare di diritto di ipoteca

Le modalità attraverso cui far valere l'ipoteca costituita sui beni immobili compresi nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un soggetto diverso dal fallito, hanno da sempre costituito motivo di dibattito tra gli interpreti.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che i titolari dei diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non potevano avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo, ma solo intervenire in sede di riparto<sup>2</sup>. La Suprema

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, viene prescritto che il ricorso per insinuazione al passivo, oltre alle generalità del creditore, debba indicare anche «il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato» (art. 201, 3° comma, CCII); si stabilisce che il procedimento di verifica sia soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 201, 10° comma, CCII), al pari dei procedimenti di impugnazione del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 207, 16° comma, CCII); si è precisato che la domanda di ammissione al passivo «produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'art. 235» (art. 202 CCII); il termine per le domande tardive viene ridotto da un anno a sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici in caso di particolare complessità della procedura (art. 208, 1° comma, CCII); la domanda di insinuazione "supertardiva" può essere dichiarata *de plano* inammissibile con decreto del giudice delegato se «risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità»; decreto del quale è prevista la reclamabilità al collegio ai sensi dell'art. 124 (art. 208, 3° comma, CCII).

<sup>2</sup> Cass. 19 maggio 2009, n. 11545; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429; Cass. 25 giugno 2003, n. 10072;

Corte ha confermato questa conclusione anche successivamente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 5/2006 all'art. 52, 2° comma, L. Fall., che aveva esteso il procedimento di verifica del passivo ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare»<sup>3</sup>: il riferimento ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, era inteso alle domande di rivendica e restituzione da proporre, giusta l'art. 93 L. Fall., secondo il rito previsto per l'insinuazione allo stato passivo, con esclusione invece del diritto di ipoteca su beni ricompresi nel fallimento a garanzia di un credito vantato nei confronti di un soggetto diverso dal fallito. L'opinione non ha riscontrato molta adesione in dottrina la quale, specie a seguito della richiamata modifica all'art. 52, 2° comma, L. Fall. (intervenuta con la novella del 2006), ha ritenuto necessaria l'insinuazione al passivo anche per i titolari di quei diritti<sup>4</sup>, finendo per influenzare la

---

Cass. 22 settembre 2000, n. 12549; Cass. 24 novembre 2000, n. 15186; App. Bologna, 8 luglio 2003, in *Fall.*, 2004, p. 223; Trib. Roma, 20 dicembre 2001, in *Gius.*, 2002, p. 2357; Trib. Agrigento, 28 marzo 2000, in *Gius.*, 2000, p. 1605; Trib. Torino, 9 maggio 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, c. 434. In dottrina, nello stesso senso, cfr. G. PRESTI, *Ipoteca per debito altrui e fallimento*, Milano, 1992, p. 33 ss.; A. BONSIGNORI, *Della liquidazione dell'attivo*, in F. BRICOLA-F. GALGANO-G. SANTINI (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca. La legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1976, p. 199 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, voce *Passivo (accertamento)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 202. *Contra*, Trib. Milano, 7 ottobre 2003, in *Fall.*, 2004, p. 452; Trib. Roma, 14 giugno 1997, in *Dir. fall.*, 1997, II, p. 1052; Trib. Roma, 11 dicembre 1989, in *Fall.*, 1990, p. 744, con nota adesiva di S. MARCHETTI, *Ammissione al passivo dei non creditori del terzo datore di ipoteca*; Trib. Monza, 30 giugno 1988, in *Fall.*, 1989, p. 427 e, in dottrina, si vedano, *inter alios*, B. INZITARI, *Effetti del fallimento per i creditori*, in F. BRICOLA-F. GALGANO-G. SANTINI (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca. La legge fallimentare*, Bologna-Roma, 1988, p. 16; M. FABIANI, *L'esclusività del rito dell'accertamento del passivo*, in *Fall.*, 1990, p. 898 ss.; F. SEMIANI BIGNARDI, *La ritenzione nell'esecuzione singolare e nel fallimento*, Padova, 1960, p. 243; L.A. RUSSO, *L'accertamento del passivo nel fallimento*, Milano, 1988, p. 144 ss.; F. LAMANNA, *Tutela della nuda prelazione ipotecaria nel fallimento del terzo proprietario o datore*, in *Fall.*, 1995, p. 993 ss.; R. DANOVI, *La garanzia ipotecaria data dal fallito per debito altrui (insinuazione al passivo o domanda di intervento, onerosità o gratuità dell'atto)*, in *Fall.*, 1990, p. 61 ss.

<sup>3</sup> Cass. 9 febbraio 2016, n. 2540, in *Fall.*, 2016, p. 1219, con nota di M. FALAGIANI, *Il fallimento del terzo datore di ipoteca: l'accertamento dei diritti del titolare di prelazione*. Conf. Cass. 10 luglio 2018, n. 18082; Cass. 20 novembre 2017, n. 27504.

<sup>4</sup> Cfr., fra gli altri, G. BOZZA, *L'esclusività dell'accertamento del passivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da A. JORIO-B. SASSANI, vol. II, Milano, 2014, p. 696 ss.; M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, p. 385 s.; F. LAMANNA, *Il nuovo procedimento di accertamento del passivo*, Milano, 2006, p. 257 ss.; G. MILANO, *Ipoteca per debito altrui secondo la legge fallimentare*, in *Fall.*, 2014, p. 584 ss. V. CEDERLE, *Titolarietà di garanzia ipotecaria su beni del fallito e partecipazione al concorso*, in *Fall.*, 2011, p. 834 ss.; A. COSTA, *L'accertamento del passivo e dei diritti personali e reali dei terzi sui beni mobili e immobili*, in G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, 2007, p. 346; E. STAUNOVO-POLACCO, *La verifica delle garanzie reali sui beni del terzo fallito tra vecchio e nuovo fallimento*, in *Fall.*, 2013, p. 312 ss.; *contra*, A. CARON-F. MACARIO, *Gli effetti del fallimento per i creditori*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, a cura di U. APICE, vol. I, Torino, 2010, p. 455; L.A. BOTTAI, *Sub art. 52, in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. FERRO, III ed., Milano, 2014, p. 720 s.; L. DE SIMONE, *La verifi-*

stessa giurisprudenza di legittimità, che è giunta a mutare il proprio orientamento<sup>5</sup>, salvo ritornare ben presto all'orientamento tradizionale<sup>6</sup>.

Avvertita la necessità di fare chiarezza sul punto, la legge delega n. 155/2017 ha stabilito, all'art. 7, 8° comma, lett. f), che fossero indicate «le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore d'ipoteca». Su questo aspetto, il legislatore delegato è intervenuto, stabilendo all'art. 201, 1° comma, CCII che debbano proporsi secondo il rito previsto per l'accertamento del passivo anche «le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecata a garanzia di debiti altrui»<sup>7</sup>.

---

*ca dei crediti nel fallimento: aspetti sostanziali e procedurali*, in G. VILLANACCI (a cura di), *I crediti nel fallimento*, Milano, 2015, p. 10.

<sup>5</sup> Cass. 30 gennaio 2019, n. 2657 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Treviso, 21 ottobre 2013, in *www.ilfallimentarista.it*. Gli argomenti addotti dalla Cassazione a sostegno di tale mutamento di indirizzo sono stati vari. In primo luogo e come già indicato nel testo, per un verso, l'art. 52, 2° comma, L. Fall. non fa più esclusivo riferimento, quale oggetto dell'accertamento in sede di verifica, ai crediti, ma affianca ad essi «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» e, per altro verso, l'art. 92 L. Fall. stabilisce che l'avviso della facoltà di presentare la domanda di partecipare al concorso secondo le modalità di cui all'art. 93 L. Fall. sia comunicato non solo ai creditori, ma anche «ai titolari di diritti reali o personali su beni immobili di proprietà o in possesso del fallito», fra i quali andrebbero annoverati anche i meri titolari di diritto di ipoteca. In secondo luogo, l'opzione a favore della necessità di formulare la domanda nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo sarebbe preferibile da un punto di vista logico-sistematico. Infine, la Corte ha negato la necessità di instaurazione del contraddittorio con il debitore garantito dall'ipoteca, che non sarebbe possibile realizzare in sede di procedimento per l'accertamento del passivo (criticamente, sul punto, cfr. R. DELLA SANTINA, *L'accertamento del diritto ipotecario nel caso di fallimento del terzo datore*, in *www.ilcaso.it* 2019) e che rappresentava uno degli argomenti addotti a sostegno della opposta soluzione (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2540, cit.).

<sup>6</sup> Cass. 14 maggio 2019, n. 12816; Cass. 12 luglio 2019, n. 18790, in *Fall.*, 2020, p. 524, con nota di G.P. MACAGNO, *Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento del terzo datore: l'orientamento della S.C. non appare in sintonia con il Codice della crisi d'impresa*, la quale sostiene che l'orientamento tradizionale sarebbe confermato dal fatto che nella «Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della l. n. 155 del 2017, si legge, tra l'altro (cfr. pag. 105-106) che "...non si è ritenuto di esercitare la delega in relazione al criterio relativo all'art. 9 (*rectius*: 7, Ndr.), comma 8, lett. f)(chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca), in quanto quella esigenza di chiarimenti è venuta meno con il consolidarsi della condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte"», richiamandosi a Cass. 9 febbraio 2016, n. 2540. L'argomento, tuttavia, non appare condivisibile, posto che la Cassazione fa riferimento alla Relazione illustrativa redatta a margine della prima bozza del Codice, successivamente modificata anche per quanto riguarda il profilo qui in esame.

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale nella liquidazione giudiziale*, in *Dir. fall.*, 2018, p. 639 s., il quale evidenzia come si sarebbe potuto o ammettere l'intervento solo in fase di distribuzione o riconoscere l'esercizio di un'azione esecutiva secondo le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. L'Autore accoglie favorevolmente la scelta del legislatore delegato osservando che, da un lato, optare per le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario avrebbe comportato una deroga al principio dell'inammissibilità delle azioni esecutive sui beni del soggetto sottoposto alla li-

A tal riguardo si possono formulare due rilievi.

Per un verso, tenuto conto del principio di esclusività del procedimento di verifica, sancito all'art. 151 CCII, la proposizione della domanda secondo il rito di cui agli artt. 201 CCII ss. si pone come un onere per il titolare del diritto di ipoteca, che si vedrà preclusa, in difetto di tale domanda<sup>8</sup>, la possibilità di partecipare al riparto<sup>9</sup>. Per altro verso, si può rilevare che lo stesso art. 201 CCII precisa, al 3° comma, lett. b), che la domanda del titolare di diritto di ipoteca debba indicare «l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca».

Merita dunque chiedersi quali siano i creditori ipotecari onerati a presentare domanda con il rito dell'accertamento dello stato passivo. Sia l'art. 7, 8° comma della legge delega sia, in linea con esso, l'art. 201, 3° comma, CCII, e l'art. 204, 5° comma, CCII, che disciplina l'efficacia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, fanno tutti riferimento alla sola ipotesi di terzo datore di ipoteca: si pone, dunque, la questione se la disciplina in esame debba circoscriversi al solo caso nel quale il soggetto, nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale, abbia concesso l'i-

---

liquidazione giudiziale e, d'altro lato, limitare l'intervento alla fase distributiva avrebbe significato circoscriverlo ad una fase che ha carattere prevalentemente esecutivo di quanto accertato in sede di formazione del passivo e rendere più incerta la determinazione dell'attivo di cui la procedura concorsuale può disporre.

<sup>8</sup> Ci si può chiedere se i meri titolari di diritto di ipoteca possano proporre domanda tardiva, tenuto conto che l'art. 208 CCII annovera solo le domande di insinuazione di crediti e quelle di rivendica e restituzione. V'è chi lo ammette: cfr. A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 640 s. L'A. si interroga su quale sia il trattamento da riservare a questi soggetti qualora il bene sia stato nel frattempo liquidato e se, in particolare, trovi loro applicazione la previsione di cui all'art. 225 CCII, a mente della quale «I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili». L'Autore offre una risposta positiva al quesito, nonostante i titolari di ipoteca concessa per un debito altrui non vantino un credito verso la procedura, sostenendo che è «preferibile ammettere comunque tali soggetti a partecipare alle ripartizioni ancora da effettuare, onde evitare che gli stessi – una volta che siano assoggettati agli oneri di ogni altro creditore della procedura – finiscano con l'essere gravati da un regime particolarmente rigoroso, in certa misura quasi punitivo».

<sup>9</sup> Si è osservato che la domanda, in quanto deve indicare «l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto», presupporrebbe che il credito sia scaduto. In un siffatto caso, tuttavia, precludere al mero titolare di ipoteca di formulare la domanda ex art. 201 CCII potrebbe comportare la perdita dalla garanzia a seguito della liquidazione del bene gravato e della distribuzione del ricavato fra i creditori. Per evitare questo scenario, si è sostenuto che la domanda potrebbe comunque essere presentata «in modo da 'prenotare' il diritto ad evitare che il ricavato della vendita del bene ipotecato sia ripartito tra i creditori ma sia accantonato per l'eventualità in cui maturi il suo diritto a realizzare la garanzia ipotecaria»: cfr. G. BOZZA, *L'accertamento del passivo nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Fall.*, 2019, p. 1209; M. CATALDO, *La verifica dell'ipoteca costituita dal fallito a garanzia di debiti altrui nel procedimento di formazione del passivo*, in *Fall.*, 2019, p. 768.

poteca a garanzia di un debito altrui ovvero se la stessa possa estendersi anche ad ipotesi ad esso equiparabili: si pensi al caso di un soggetto che, prima di essere assoggettato a liquidazione giudiziale, abbia acquistato un immobile ipotecato a garanzia di un debito altrui; ancora, si immagini che – accolta l'azione revocatoria promossa dal curatore – sia acquisito all'attivo un bene, oggetto dell'atto di disposizione revocato, che sia gravato da ipoteca relativa ad un credito verso un soggetto diverso da quello sottoposto a liquidazione<sup>10</sup>.

A mio avviso sarebbe del tutto irragionevole trattare diversamente casi analoghi e in questo ultimo senso depono la lettera dell'art. 201, 1° comma, CCII, il quale, nell'individuare i soggetti che devono proporre domanda in sede di verifica, fa genericamente riferimento ai beni ipotecati a garanzia di debiti altrui. Vero è che si potrebbe allora dubitare del rispetto della legge delega, la quale si riferisce alla sola ipotesi di debitore terzo datore di ipoteca; tuttavia, il problema mi pare possa essere superato, senza un eccessivo sforzo interpretativo, ritenendo che la legge delega intendesse riferirsi a tutti i casi di diritto di ipoteca gravante su beni compresi nella procedura e posto a garanzia di un credito verso un terzo non soggetto alla procedura concorsuale<sup>11</sup>.

Infine, la necessità per tali soggetti di proporre domanda in sede di verifica comporta che gli stessi dovranno essere inclusi fra i destinatari dell'avviso, strumentale alla proposizione del ricorso ex art. 201 CCII, che il curatore deve dare ai sensi dell'art. 200 CCII a coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale<sup>12</sup>. E, del resto, il diritto di ipoteca è un diritto reale su beni immobili.

---

<sup>10</sup> A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 640, il quale soggiunge che la disciplina dovrebbe estendersi, per identità di *ratio*, anche al caso di pegno costituito su un bene di chi sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, ma a garanzia di un debito altrui. Conf. M. FABIANI, *Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore e sui creditori*, in *Fall.*, 2019, p. 1167; G.M. MACAGNO, *Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento del terzo datore*, cit., p. 533. Similmente, con riferimento alla medesima questione, vigente la legge fallimentare, cfr. F. LAMANNA, *Tutela della nuda prelazione nel fallimento del terzo proprietario o datore*, cit., p. 993; G. MILANO, *Ipoteca per debito altrui secondo la nuova legge fallimentare*, cit., p. 585.

<sup>11</sup> Conf. G. BOZZA, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 1207.

<sup>12</sup> A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 640, nonché, se si vuole, M. ZULBERTI, *Diritto di ipoteca su beni del fallito non debitore e procedimento di verifica dello stato passivo*, in *Dir. fall.*, 2019, p. 526 s.

### 3. L'efficacia del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo

Come da programma, si può ora passare ad esaminare quale sia la disciplina relativa agli effetti del decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo e dei provvedimenti resi in sede di impugnazione dello stesso.

È noto il dibattito sull'efficacia di tali provvedimenti: in passato si discuteva, anzitutto, sull'idoneità del decreto del giudice delegato a far stato di giudicato sull'esistenza del diritto di credito<sup>13</sup>; una volta risolto il quesito in senso negativo, ci si chiedeva se tale attitudine potesse comunque riconoscersi ai provvedimenti resi in sede di impugnazione<sup>14</sup>. È altrettanto noto che il legislatore della novella del 2006 aveva preso posizione su questi profili, stabilendo all'art. 96, 5° comma, L. Fall. che «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso», facendo chiarezza sul fatto che la pronuncia, tanto del giudice delegato, quanto del tribunale in sede di impugnazione, ha effetto solo ai fini del concorso, con esclusione dell'idoneità al giudicato sul diritto sostanziale del creditore.

Il nuovo Codice innova sul punto stabilendo, all'art. 204, 5° comma, che «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso».

A tal riguardo meritano di essere svolte alcune considerazioni.

In primo luogo, l'art. 204, 5° comma, conferma l'efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti in parola in relazione ai crediti e la estende anche al diritto di parte-

---

<sup>13</sup> L'opinione prevalente in giurisprudenza negava l'idoneità al giudicato al decreto del giudice delegato, al quale era riconosciuta solo un'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura fallimentare, di ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, alla validità ed efficacia del titolo da cui esso derivava e all'esistenza delle eventuali cause di prelazione: cfr. Cass., Sez. Un., 27 luglio 1963, n. 2082, in *Dir. fall.*, 1963, II, p. 633 e la giurisprudenza successiva. In senso contrario, a favore dell'attitudine al giudicato della decisione del giudice delegato fuori dal fallimento: cfr. R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, vol. III, Milano, 1974, p. 1443; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, III ed., Milano, 1961, p. 425; L. LANFRANCHI, *La verifica del passivo nel fallimento. Contributo allo studio dei procedimenti sommari*, Milano, 1979, p. 56; G. PELLEGRINO, *L'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali*, Padova, 1992, p. 49 ss.

<sup>14</sup> L'orientamento maggioritario affermava, facendo leva sulla differente forma dei provvedimenti e sulla diversa disciplina procedimentale rispetto al procedimento di verifica, che le sentenze rese sulle opposizioni e sulle impugnazioni (alle quali venivano affiancate anche quelle pronunciate a conclusione dei procedimenti di insinuazione tardiva ex art. 101 L. Fall.) fossero fonte di accertamento incontrovertibile, positivo o negativo, e perciò idonee a spiegare effetti fuori dal fallimento fra creditore e fallito: cfr. Cass. 20 settembre 1993, n. 9622; Cass. 17 maggio 1979, n. 2825. In senso critico verso tale orientamento, cfr., tra gli altri, E.F. RICCI, *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni nella formazione del passivo fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1073 ss.

cipare al riparto dei meri titolari di diritto di ipoteca. Aggiunta, quest'ultima, senz'altro opportuna alla luce dell'ampliamento dei soggetti che, a mente dell'art. 201 CCII, sono onerati a proporre domanda in sede di verifica.

In secondo luogo, discorrere di efficacia endoconcorsuale permette di recuperare gli approdi già precedentemente (e condivisibilmente) raggiunti, ritenendo che l'oggetto della decisione nel procedimento di verifica sia il diritto al concorso<sup>15</sup>. Né giustifica una differente conclusione il fatto che l'art. 204, 5° comma, CCII, faccia letterale riferimento «ai crediti accertati»: si tratta di una cognizione incidentale sul diritto pregiudiziale rispetto al diritto al concorso che rappresenta, per contro, l'oggetto della decisione<sup>16</sup>. Sarebbe, del resto, una contraddizione in termini discorrere di incontrovertibilità dell'accertamento sul diritto di credito e limitazione dell'efficacia di quell'accertamento all'interno della procedura concorsuale.

In terzo luogo, riterrei che anche la domanda del titolare di diritto di ipoteca ha per oggetto il diritto a partecipare al riparto, come del resto sembra potersi desumere dall'espresso riferimento a tale diritto operato dall'art. 204, 5° comma, CCII: in questa prospettiva va, dunque, escluso che il diritto di credito garantito, per un verso, e l'esistenza e validità del diritto di ipoteca, per altro verso, siano fatti oggetto di decisione ed accertamento, dovendo rimanere confinati nel campo della cognizione inci-

---

<sup>15</sup> E.F. RICCI, *Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito*, Milano, 1979, p. 45 ss.; ID., voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1987, p. 21 s. e A. SEGNI, *Giudizio di verifica dei crediti ed estensione del giudicato*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, II, p. 97. Più recentemente, anche alla luce del novellato art. 96, 5° comma, L. Fall., cfr., tra gli altri, G. CANALE, *La formazione dello stato passivo e il sistema delle impugnazioni*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, p. 195; I. PAGNI, *Formazione dello stato passivo: ruolo del curatore e del giudice delegato*, in A. JORIO-M. FABIANI (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Bologna, 2010, p. 388. In senso parzialmente differente, cfr. E. GABELLINI, *L'azione arbitrale. Contributo allo studio dell'arbitrabilità dei diritti*, Bologna, 2018, p. 468 s., secondo la quale l'oggetto del procedimento di verifica dei crediti sarebbe un diritto di natura sostanziale, che, tuttavia, subirebbe gli effetti dell'ambiente in cui si trova ad operare e, pertanto, il suo accertamento rileverebbe solo ai fini della procedura concorsuale. Cfr. altresì, per un'impostazione critica nei confronti dell'opinione prevalente, L. LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010, p. 230 ss., per il quale si dovrebbe distinguere «l'effetto del giudicato dagli altri effetti producibili da una decisione contenzioso-decisoria e ritenere che il comma in questione si riferisce solo agli effetti lato sensu esecutivi, che i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale producono in combinato disposto (con la liquidazione dell'attivo e) con la ripartizione del ricavato. Sono solo questi gli «effetti» che si «producono... soltanto ai fini del concorso» e non anche dopo la sua chiusura», nonché, in una prospettiva simile, A. CARRATTA, *Profili processuali della riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 1 ss.

<sup>16</sup> In senso contrario, v. G. PARISI, *L'accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell'insolvenza: natura ed effetti*, in *Dir. fall.*, 2019, p. 1102, per il quale, per un verso, l'oggetto del giudizio di verifica sarebbe il diritto di credito e, per altro verso, l'art. 204, 5° comma, CCII sancirebbe l'attitudine al giudicato solo delle pronunce di segno negativo, non essendovi, in tal caso, alcun «credito accertato».



dentale in quanto questioni pregiudiziali rispetto al diritto a partecipare al riparto<sup>17</sup>.

Giova evidenziare che non è previsto che al debitore garantito vada data comunicazione della apertura della liquidazione giudiziale a carico del terzo datore di ipoteca<sup>18</sup>; quel soggetto non viene coinvolto nel procedimento in esame e, al contempo, l'efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti emessi nelle varie fasi della verifica del passivo esclude in radice che il debitore garantito ne sia vincolato<sup>19</sup>. Si pone quindi il problema – che in questa sede mi limito a segnalare – di quale tutela apprestare al debitore garantito, quando il curatore agisca contro di lui in regresso ex art. 2871 c.c.. Potrebbe infatti accadere che i) il titolare del diritto di ipoteca venga ammesso a partecipare al riparto sul presupposto che il suo credito verso il terzo debitore sia ritenuto esistente, ancorché conosciuto *incidenter tantum*<sup>20</sup>; ii) il curatore

---

<sup>17</sup> G. BOZZA, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 1209; G. PARISI, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 1104; G.M. MACAGNO, *Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento del terzo datore*, cit., p. 534; I. FEBBI, *Brevi note sulla responsabilità senza debito della procedura fallimentare: ipoteca e atto revocato tra incertezze procedurali, interventi giurisprudenziali e proposte*, in *www.judicium.it*, 2019; G. SERAFIN, *Inoppugnabilità del decreto di esecutività dello stato passivo ed efficacia endofallimentare*, in *Dir. fall.*, 2020, p. 253.

<sup>18</sup> M. CATALDO, *La verifica dell'ipoteca costituita dal fallito a garanzia di debiti altrui*, cit., p. 770.

<sup>19</sup> M. FABIANI, *Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore e sui creditori*, cit., p. 1167.

<sup>20</sup> La questione si è posta all'attenzione in un recente contributo (G. BOZZA, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 1210), ove si è ritenuto che, qualora penda un giudizio sul credito garantito fra debitore e creditore garantito (terzo titolare dell'ipoteca), il giudizio fallimentare andrebbe sospeso, ancorché solo in sede di eventuale opposizione, in attesa della decisione sul credito avanti al giudice ordinario. L'affermazione potrebbe indurre a domandarsi se l'art. 295 c.p.c. sia incompatibile non solo – come da alcuni sostenuto e come l'A. implicitamente ammette – nella fase davanti al giudice delegato, in ragione della natura sommaria della stessa (E.F. RICCI, *Il sonno della ragione e i suoi mostri*, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 352; L. LANFRANCHI, *La verifica del passivo nel fallimento*, cit., p. 546; M. MONTANARI, *Sulla translatio in sede di verifica del passivo dell'azione di risoluzione contrattuale pendenti alla data del fallimento*, in *Fall.*, 2013, p. 1397; L. BACCAGLINI, *Fallimento e arbitrato rituale. Profili di interrelazione e autonomia tra i due procedimenti*, Napoli, 2018, p. 42), ma anche alla successiva opposizione ex art. 98 L. Fall., considerato che v'è chi ne predica l'inapplicabilità, attribuendo natura sommaria anche a tale fase al pari di quella che si svolge davanti al giudice delegato (M. VANZETTI, *Compensazione e processo fallimentare*, Milano, 2012, p. 69). Non è però necessario procedere a verifica di questo assunto – che peraltro riposa su una premessa affatto pacifica (sulla compatibilità fra cognizione sommaria e sospensione necessaria, cfr. A. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013, p. 481) –, posto che altre ed assorbenti ragioni inducono a ritenere la tesi in esame non facilmente accoglibile. Per un verso, essa deve fare i conti con l'affermazione per la quale la sospensione necessaria opera esclusivamente a condizione che i giudizi, pregiudiziale e pregiudicato, pendano fra le medesime parti (cfr., fra le molte, Cass. 10 luglio 2017, n. 17021); per altro verso, va dato atto come l'art. 295 c.p.c. sia stato interpretato dai più in termini restrittivi, sì da escludere che possa essere disposta la sospensione necessaria della causa dipendente sul solo ed unico presupposto della contemporanea pendenza di quella pregiudiziale (cfr., pur nella diversità di impostazioni, A. ATTARDI, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, in *Giur. it.*, 1987, IV, c. 417 ss.; F. CIPRIANI, *Le sospensioni del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 239 ss.; S. MENCHINI, voce *Sospensione*

agisca in regresso nei confronti di quest'ultimo, il quale eccepisce l'estinzione dell'obbligazione e, con essa, dell'ipoteca<sup>21</sup>.

Ad ogni buon conto, il profilo più problematico connesso all'interpretazione dell'art. 204, 5° comma, CCII attiene alla circoscritta efficacia endoconcorsuale del decreto del giudice delegato e dei provvedimenti resi in sede d'impugnazione ai diritti di credito ed al diritto al riparto del titolare di diritto di ipoteca su beni compresi nella liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui. L'articolo richiamato stabilisce che essi producono effetti ai fini del concorso «limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui». Viene omissis, per contro, ogni riferimento alle domande di rivendica e di restituzione di beni mobili e immobili, facendo sorgere l'interrogativo se l'efficacia dei provvedimenti che decidono tali domande sia o non sia anch'essa da limitare all'interno della procedura concorsuale.

A ben vedere, anche nel contesto della legge fallimentare, non vi è unanimità di opinioni sul fatto che l'efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti resi in sede di accertamento del passivo riguardi qualsiasi domanda formulata ai sensi dell'art. 93 L. Fall. V'è infatti chi ritiene che, nonostante l'art. 96, 5° comma, L. Fall. non distingua fra diritti di credito e diritti alla restituzione o diritti reali su beni mobili o immobili compresi nel fallimento, il provvedimento del giudice delegato (o quello emesso in sede di impugnazione) che riguardi i secondi avrebbe effetto anche fuori dal concorso<sup>22</sup>.

---

*del processo civile*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 36; A. PROTO PISANI, *Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi*, in *Foro it.*, 1981, I, c. 1067; G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, p. 558). Altra e diversa questione sarà quella dell'eventuale vincolo conformativo all'accertamento sul credito garantito che sopravvenga nell'ambito di un giudizio fra debitore principale e creditore.

<sup>21</sup> In argomento, v. G.M. MACAGNO, *Accertamento dei diritti del titolare di garanzia nel fallimento del terzo datore*, cit., p. 534, il quale auspica un intervento correttivo da parte del legislatore che «preveda la partecipazione del terzo debitore alla fase di accertamento dell'ammontare del credito per il quale il creditore intende partecipare al riparto, prevedendo che la domanda di ammissione sia comunicata dal creditore anche al terzo debitore e che questi possa formulare le osservazioni al progetto di stato passivo previste dall'art. 203 CCII». Tuttavia una siffatta previsione non credo sarebbe pienamente risolutiva del problema: se il diritto di credito è estraneo al *decisum*, potrà essere messo in discussione in sede di eventuale regresso, ancorché il debitore abbia preso parte al procedimento di verifica nel quale il diritto di credito è però rimasto confinato nell'ambito della cognizione incidentale.

<sup>22</sup> S. CHIMENTI, *L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi*, in V. VITALONE-S. CHIMENTI-R. RIEDI, *Diritto processuale del fallimento*, II ed., Torino, 2010, p. 228, per il quale «la disposizione del nuovo art. 96, ultimo comma, L. Fall. (...) non possa riguardare le azioni reali e quelle immobiliari». In argomento, cfr. altresì L. LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, cit., p. 237, che muove però da una lettura restrittiva dell'art. 96, 5° comma, L. Fall. anche con riferimento all'insinuazione di crediti, nonché si vedano le perplessità di A. NASCOSI, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, p. 171. I più, però, si indirizzano in senso contrario: cfr. S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo e*

Per affrontare la questione si impone una premessa. Sussiste una stretta correlazione fra l'individuazione dell'oggetto della decisione e la sua efficacia extraconcorsuale: laddove si escluda che la decisione sulle domande di rivendica e restituzione abbia effetti al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale si dovrebbe anche negare che il suo oggetto sia il diritto sostanziale del terzo, reale od obbligatorio, posto a fondamento di dette domande<sup>23</sup>. In tal senso si è giustamente osservato come il legislatore del 2006, nel limitare all'ambito concorsuale l'efficacia del decreto del giudice delegato e dei provvedimenti del tribunale in sede di impugnazione, abbia mostrato adesione alle tesi, già precedentemente sostenute<sup>24</sup>, per le quali l'oggetto della decisione sulle domande di rivendica e restituzione è solamente un diritto di natura processuale, in relazione al quale il diritto sostanziale del terzo costituisce questione pregiudiziale<sup>25</sup>.

Su tale aspetto sembra incidere il nuovo art. 204, 5° comma, CCII. Se la limitazione dell'efficacia ai soli fini del concorso dei provvedimenti resi sulle domande di insinuazione di crediti e a quelle dei meri titolari di diritto di ipoteca ha consentito di affermare – come si è poco sopra visto – che l'oggetto del *decisum* in tali casi sia il diritto al riparto, *a contrario* si dovrebbe concludere che, negli altri casi ai quali

---

*dei diritti reali e personali dei terzi sui beni*, in F. VASSALLI-F.P. LUISO-E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, vol. II, *Il processo di fallimento*, Torino, 2014, p. 555. Conf. A. SALETTI, *La formazione dello stato passivo: un tema in evoluzione*, in *Giur. it.*, 2006, p. 436; G. BOZZA, *I principi della formazione dello stato passivo*, in A. JORIO-B. SASSANI (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II, *Il fallimento*, Milano, 2014, p. 613; L. BACCAGLINI, *Limiti probatori e azione di rivendica nel fallimento: un regolamento di confini tra l'art. 621 c.p.c. e le altre norme in materia di divieto di prova per testimoni*, in *Fall.*, 2016, p. 704.

<sup>23</sup> In senso opposto, taluno ha affermato che l'oggetto delle decisioni sulle domande *ex art. 103 L. Fall.* sarebbe il diritto sostanziale del terzo e la sua opponibilità alla procedura, ma che tali decisioni determinerebbero una semplice preclusione endofallimentare: cfr. G.U. TEDESCHI, *L'accertamento del passivo*, in A. DIDONE (a cura di), *Le riforme delle procedure concorsuali*, vol. I, Milano, 2016, p. 819; G. FAUCEGLIA, *L'accertamento del passivo*, in O. CAGNASSO-L. PANZANI (a cura di), *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, vol. II, Torino, 2016, p. 1695 s.; A. COSTA, *L'accertamento del passivo e dei diritti personali e reali dei terzi*, cit., p. 338 s.

<sup>24</sup> E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, vol. II, Milano, 1998, p. 197; ID., *Le liti del fallito sui propri diritti verso i terzi*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 1026 s.; A. CASTAGNOLA, *Le rivendiche mobiliari nel fallimento*, Milano, 1996, p. 110 ss.; G. BOZZA-G. SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, 1993, p. 37 ss.

<sup>25</sup> Per simili considerazioni, cfr. L. BACCAGLINI, *Limiti probatori*, cit., p. 704; L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016, p. 336 ss. In senso analogo, cfr. F. LAMANNA, *Il nuovo procedimento di accertamento del passivo*, cit., p. 48, il quale osserva che «se, infatti, l'accertamento si spinge fino a comprendere, come suo oggetto, anche il diritto di credito o il diritto reale costituenti il presupposto fondante ora del diritto di partecipazione del creditore al concorso, ora del diritto del titolare dei beni rivendicati a sottrarre questi dal concorso, sembra poi arduo negare che esso non debba o non possa far stato quando si siano esauriti i rimedi impugnatori per modificare il provvedimento reso dal giudice delegato».

detta limitazione d'efficacia non si applica, e segnatamente quelli relativi alle domande di rivendica e restituzione, i provvedimenti siano idonei al giudicato. Questo assunto trova conferma nella relazione ministeriale al Codice, laddove viene detto che, in base alla disposizione in commento, «hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica e restituzione»<sup>26</sup>. E, dunque, se si accoglie l'idea che i provvedimenti in parola contengano un accertamento vincolante anche al di fuori della procedura concorsuale appare giustificato supporre che il *decisum* attenga al diritto sostanziale del terzo. L'affermazione sembra del resto avvalorata, quanto meno con riferimento alle domande di rivendica, dall'art. 210, 3° comma, CCII, il quale dispone che «Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme», che in tanto potrà essere trascritto in quanto abbia deciso su un diritto sostanziale.

Se questa premessa fosse corretta, si porrebbe la questione di individuare i limiti soggettivi di tale accertamento.

Anzitutto, ci si potrebbe interrogare se esso vincoli il debitore. Con riferimento all'art. 96, 5° comma, L. Fall., chi afferma la generalizzata efficacia endoconcorsuale di ogni decisione resa in sede di accertamento del passivo, ritiene che, in caso di *accoglimento* della domanda di rivendica, il fallito tornato *in bonis* possa agire nei confronti del terzo, per ottenere la restituzione del bene, assumendo di esserne proprietario<sup>27</sup>. Se, per contro, si dovesse ritenere che il provvedimento di accoglimento della domanda di rivendica faccia stato sul rapporto sostanziale fra terzo e debitore,

---

<sup>26</sup> Conf. G. FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)*, Torino, 2019, p. 159; L. PANZANI, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Fall.*, 2019, p. 1148; G.B. NARDECCHIA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Disciplina, novità a problemi applicativi*, Molfetta, 2019, p. 127; G. BOZZA, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 1204, nonché, M. MONTANARI, *Profili processuali del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 901, il quale discorre di "efficacia extraconcorsuale" delle pronunce sulle domande di rivendica e restituzione. Si è rilevato poi che l'art. 204, 5° comma, CCII sarebbe stato introdotto, secondo quanto si legge nella relazione ministeriale, in attuazione della legge delega, che attribuiva al Governo il compito di adottare misure volte ad «assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari» (art. 7, 8° comma, lett. d), L. n. 155/2017): cfr. G. IAPPELLI, *Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale*, in M.C. GIORGETTI (a cura di), *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2019, p. 185; G.B. NARDECCHIA, *loc. ult. cit.* Su quest'ultimo assunto, peraltro, si potrebbe nutrire qualche riserva: la legge delega discorreva esclusivamente di "diritti reali immobiliari", mentre le domande in parola riguardano anche diritti su beni mobili, per un verso, o concernono anche diritti obbligatori, come è per le domande di restituzione, per altro verso. Sono pertanto da condividere i dubbi di incostituzionalità della previsione normativa per eccesso di delega: cfr. G. BOZZA, *loc. ult. cit.*

<sup>27</sup> S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 555; V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, 2008, p. 248 s.; L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo*, cit., p. 341.

si dovrebbe coerentemente negare a quest'ultimo qualsiasi iniziativa giudiziale, una volta tornato *in bonis*. Quest'ultimo assunto è stato però contestato sul rilievo che il debitore non è parte del procedimento di verifica, potendo essere solo sentito (art. 203, 2° e 4° comma, CCII) e non ha alcun potere di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 206, 3° e 5° comma, CCII)<sup>28</sup>.

Simili considerazioni erano del resto alla base della tesi per la quale i provvedimenti resi in sede di verifica, ivi inclusi quelli sulle domande di rivendica, non avrebbero deciso il rapporto fra il terzo ed il fallito, osservandosi come «la totale assenza del fallito dai giudizi di cui si discute ha come conseguenza l'impossibilità di ritenere che essi abbiano ad oggetto il rapporto sostanziale intercorrente tra il terzo e il fallito»<sup>29</sup>. Tuttavia, se si convenisse che l'oggetto del giudizio va oggi individuato, in base alle nuove norme del Codice, nel diritto sostanziale del terzo<sup>30</sup>, le obiezioni richiamate non autorizzerebbero ad escludere il vincolo all'accertamento su di esso in capo ad entrambe le parti del rapporto sostanziale fatto oggetto di decisione<sup>31</sup>. Ma, in tal caso, mi pare d'obbligo chiedersi se l'assenza di tutele difensive per il debitore sia costituzionalmente legittima<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> A. VILLA, *La nuova liquidazione giudiziale: effetti per i creditori e accertamento del passivo*, in *Dir. affari*, 2019, p. 198 s.

<sup>29</sup> In tal senso, A. CASTAGNOLA, *Le rivendiche*, cit., pp. 135 e 160. In termini, con riferimento all'insinuazione di crediti, E.F. RICCI, *Efficacia ed oggetto delle sentenze sulle opposizioni e sulle impugnazioni*, cit., p. 1085, il quale rilevava che «Non si deve dunque esitare a negare l'esistenza di un accertamento sul credito in un sistema come il nostro, nel quale il fallito da un lato non può impugnare il decreto pronunciato dal giudice delegato, dall'altro non può essere presente nei giudizi di opposizione, impugnazione e revocazione, dichiarazioni tardive, nei quali dovrebbe far valere le sue ragioni a favore della esclusione del creditore».

<sup>30</sup> Si potrebbe forse pure ipotizzare che in base alle previsioni del nuovo codice le domande in parola abbiano un doppio oggetto: un oggetto processuale, relativo alla legittimità dell'esecuzione concorsuale sui beni rivendicati o di cui si chiede la restituzione e il diritto sostanziale del terzo, che deve parimenti essere fatto oggetto di decisione, attraverso quello che potrebbe dirsi essere un accertamento incidentale *ex lege*.

<sup>31</sup> A favore dell'estensione vincolo dell'accertamento al debitore, cfr. F. GRIECO, *La liquidazione giudiziale*, in S. DELLA ROCCA-F. GRIECO, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs. 14/2019*, Milano, 2019, p. 209.

<sup>32</sup> Una questione analoga si è posta in relazione all'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., essendo discusso se l'oggetto della decisione sull'opposizione sia il diritto sostanziale del terzo o il diritto di natura processuale di veder sottratto il bene all'esecuzione, in relazione al quale il diritto sostanziale del terzo costituirebbe questione pregiudiziale: cfr., per una panoramica delle varie posizioni, L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo*, cit., p. 257 ss. Senza poter prendere posizione su questo dibattito merita al riguardo però segnalare che chi ha sostenuto che l'oggetto sia costituito dal diritto sostanziale del terzo opponente non ha dovuto scontrarsi con il problema che invece si pone nell'ambito della liquidazione giudiziale, considerato che nel giudizio di opposizione *ex art. 619 c.p.c.* è pacifico che il debitore esecutato è parte necessaria: cfr., sul punto, R. METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, II ed., Napoli, 2012, p. 90, la quale evidenzia che se il *thema decidendum*

In caso di *rigetto*, invece, ci si può chiedere se il terzo possa agire nei confronti dell'acquirente o del debitore tornato *in bonis*, qualora il bene non sia stato liquidato.

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che una parte della dottrina era giunta a negare la possibilità di una nuova azione contro l'acquirente di un bene immobile (o mobile registrato)<sup>33</sup>, in ragione del fatto che, in caso di evizione, si dovrebbe riconoscere a quest'ultimo, in applicazione del principio ricavabile dall'art. 2921 c.c., la possibilità di ripetere dai creditori quanto percepito in sede di distribuzione, possibilità che sarebbe però da escludere in base all'art. 114 L. Fall. (riprodotto oggi all'art. 229 CCII) che impedisce la ripetizione di quanto dagli stessi percepito in sede di riparto<sup>34</sup>. Si tratta, tuttavia, di una conclusione non pacifica, essendosi in senso opposto sostenuto che «la decisione fallimentare di rigetto di una pretesa su un immobile acquisito all'attivo fallimentare lascia aperta la strada ad una ulteriore rivendicazione dello stesso soggetto, anche dopo la chiusura del fallimento, nei confronti dell'aggiudicatario, non avendo quella decisione presa nel fallimento un

---

dell'opposizione di terzo all'esecuzione fosse la legittimità dell'azione esecutiva con riguardo al suo oggetto non vi sarebbe ragione di ritenere il debitore litisconsorte necessario. Per analoghe riflessioni, si veda altresì G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979, p. 316.

<sup>33</sup> Qualora la domanda di rivendica abbia ad oggetto un bene mobile, del quale l'acquirente acquisti in buona fede il possesso, si è ritenuto che, nelle generalità dei casi, ne diverrebbe proprietario a titolo originario ai sensi dell'art. 1153 c.c., ragione per cui il terzo non potrebbe, per ragioni di natura sostanziale, rivendicare il bene nei suoi confronti (S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 558) o che, comunque, troverebbe estensione il principio di cui all'art. 620 c.p.c. per il quale, nel caso di opposizione di terzo, «se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili, o se l'opposizione è proposta dopo la vendita, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata», sulla scorta della considerazione per la quale la necessità che i diritti, reali e personali, concernenti beni mobili o immobili che si trovano presso il fallito, siano fatti valere in sede di verifica, rappresenterebbe il trapianto nell'ambito della procedura concorsuale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. (I. PAGNI, *Formazione dello stato passivo*, cit., p. 385 s.).

<sup>34</sup> I. PAGNI, *Formazione dello stato passivo*, cit., p. 387. In senso contrario alla possibilità di una nuova azione nei confronti dell'aggiudicatario, cfr., altresì, S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 558, sulla base della considerazione per la quale, se l'acquirente abbia acquistato lite pendente, dovrebbe essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso, sì che potrebbe opporre la decisione di rigetto al terzo, così come la potrebbe opporre quando «l'alienazione abbia avuto luogo, dopo che la decisione di rigetto della domanda di rivendica o di restituzione era divenuta definitiva, atteso che questa è stata resa all'esito di un processo a cui egli [il terzo, n.d.r.] aveva preso parte». In prospettiva differente, ma pur sempre contraria ad una nuova azione, cfr. altresì P.P. FERRARO, Sub *art. 103*, in A. NIGRO-M. SANDULLI-V. SANTORO (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Torino, 2010, p. 1326. In termini opposti, cfr. M. FABIANI, *La formazione dello stato passivo*, in A. JORIO-M. FABIANI (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., p. 333, per il quale la clausola dell'art. 96, 5° comma, L. Fall. non sarebbe altro che «la trasposizione in sede fallimentare dell'art. 2919 c.c. a tenore del quale la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, sì che se il fallito non era proprietario, l'aggiudicatario non acquista nulla».

effetto esterno allo stesso»<sup>35</sup>. La nuova disciplina potrebbe invece autorizzare ad escludere una nuova azione ritenendo che in sede di verifica la proprietà venga «accertata con statuizione non più contestabile da parte di colui che l'aveva rivendicata in sede di verifica»<sup>36</sup>.

In relazione al secondo caso, vale a dire di nuova azione del terzo contro il debitore tornato *in bonis* senza che il bene sia stato liquidato, il rigetto potrebbe essere fondato, per un verso, su ragioni di inopponibilità del diritto del terzo alla procedura<sup>37</sup>, o, per altro verso, potrebbe essere connesso alle limitazioni probatorie cui sono soggette le azioni di rivendica e restituzione, relative a beni mobili, esercitate in sede di liquidazione giudiziale, in virtù del richiamo operato dall'art. 201, 1° comma, CCII – al pari di quanto stabilisce l'art. 103 L. Fall. – all'art. 621 c.p.c. dettato per l'opposizione di terzo all'esecuzione<sup>38</sup>. Mentre nel primo caso vi potrebbe essere margine per negare la sussistenza di vincolo preclusivo<sup>39</sup>, nel secondo la diversità di regime probatorio, rispetto a quello che si avrebbe nel giudizio di rivendica o restituzione esercitato in via ordinaria, non consente di escludere l'esistenza di tale vincolo preclusivo, ancorché si potrebbe dubitare della coerenza della speciale disciplina in tema di prova con l'efficacia extraconcorsuale dell'accertamento: si consideri, infatti, che con riferimento alla legge fallimentare, si era condivisibilmente osservato che l'inefficacia extrafallimentare dei provvedimenti che pronunciano sulle domande di restituzione e rivendica è coerente con le limitazioni probatorie in cui incorre il terzo<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> G. BOZZA, *L'accertamento del passivo nella procedura di liquidazione giudiziale*, in *Fall.*, 2016, p. 1069; L. D'ORAZIO, *Sub art. 103*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di C. CAVALLINI, Milano, 2010, p. 911; L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo*, cit., p. 339.

<sup>36</sup> A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 644, il quale parrebbe estendere il principio anche agli acquirenti di beni mobili non registrati per i quali sarebbe irrilevante la valutazione se l'acquirente sia in buona o in mala fede. Sul punto cfr. altresì la nota 33.

<sup>37</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui il terzo abbia acquistato dal debitore sottoposto alla liquidazione giudiziale con un atto che richieda formalità non poste in essere prima dell'apertura della procedura ed inefficaci se compiute successivamente oppure ad un acquisto avvenuto sulla base di un titolo revocabile o, ancora, all'ipotesi in cui il terzo abbia acquistato il bene successivamente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

<sup>38</sup> L'art. 621 c.p.c. stabilisce infatti che «Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore».

<sup>39</sup> A. CASTAGNOLA, *Le rivendiche*, cit., p. 122 s., il quale osserva che se la valutazione della sussistenza di tale diritto non sia stata compiuta non vi sarebbe alcun accertamento su di esso e che, qualora invece fosse stata effettuata, la stessa non riguarderebbe neppure una questione pregiudiziale e rimarrebbe sempre fuori dal *decisum*, quand'anche si accogliesse la tesi che vuole il giudicato esteso alle questioni pregiudiziali.

<sup>40</sup> Cfr. S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 557. Sul punto, v. altresì A. CASTAGNOLA, *Le rivendiche*, cit., p. 126, il quale ammetteva una nuova azione del terzo contro il falli-

Questi temi sono complessi ed in questa sede non si può andare oltre ai rapidi cenni fin qui svolti, se non limitandosi ad ipotizzare che il legislatore, nel dettare la disposizione in commento, abbia forse avuto in mente l'esigenza, evidenziata in dottrina, di introdurre regole finalizzate «a garantire la stabilità delle decisioni sui diritti reali immobiliari, (...) per non pregiudicare la stessa possibilità di liquidazione dell'attivo immobiliare in presenza di una pretesa di terzi anche se respinta, perché l'incertezza futura non invoglia certo all'acquisto»<sup>41</sup>.

#### 4. Le impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo

Resta infine da considerare l'ultimo tema che mi sono proposto di trattare, ossia quello dei rimedi contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo. Va premesso che il Codice, per un verso, conferma, all'art. 206, 1° comma, che tale decreto è soggetto all'opposizione allo stato passivo, all'impugnazione dei crediti ammessi ed a revocazione, su cui il tribunale collegiale decide con decreto e, per altro verso, ricalca per gran parte, all'art. 207, la disciplina procedimentale dettata all'art. 99 L. Fall.

Ciò posto, intendo concentrare l'attenzione esclusivamente su due profili: *i*) l'individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare lo stato passivo e *ii*) la possibilità di proporre impugnazione incidentale.

##### 4.1. (Segue): meri titolari di diritto di ipoteca e impugnazioni

L'art. 206 CCII individua i soggetti legittimati ad impugnare e, riprendendo alla lettera l'art. 98 L. Fall., stabilisce che:

I) l'opposizione allo stato passivo può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano il rigetto in tutto o in parte della loro domanda (2° comma);

II) l'impugnazione dei crediti ammessi può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili che contestano la domanda di un creditore o di altro concorrente che sia stata accolta (3° comma);

---

to tornato *in bonis* osservando che «il fallimento non è un mezzo, per il cui tramite l'imprenditore possa incrementare il proprio patrimonio a discapito di chi con lui abbia intrattenuto relazione, grazie all'applicazione di regole [in tema di limiti alla prova testimoniale, n.d.r.], la cui finalità consiste nella esclusiva protezione dei creditori, ed il cui impiego a favore diretto del fallito costituirebbe una aberrazione».

<sup>41</sup> G. BOZZA, *loc. ult. cit.*, nonché A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 643.



III) la revocazione può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili (5° comma).

Alla luce di tali previsioni, va ricordato che, a mente dell'art. 201 CCII, oltre ai creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili o immobili, sono annoverati fra i soggetti tenuti a proporre domanda secondo il rito della verifica dello stato passivo anche i titolari di diritto di ipoteca a garanzia di un debito altrui, ai quali si impone di riconoscere il potere di impugnare il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. E, a ben vedere, l'art. 206, 2°, 3° e 5° comma, CCII offre gli strumenti impugnatori contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo, tra l'altro, ai «titolari di diritti su beni immobili» fra i quali vanno inclusi i soggetti in parola<sup>42</sup>.

Il mero titolare di diritto di ipoteca potrà dunque dolersi, con l'opposizione allo stato passivo, del rigetto in tutto o in parte della sua domanda di partecipare al riparto.

Lo stesso avrà, poi, legittimazione a proporre l'impugnazione dei crediti ammessi. Tuttavia, se si tiene conto che il diritto al riparto di tale soggetto è circoscritto al ricavato della liquidazione del bene gravato da ipoteca, va probabilmente esclusa la sussistenza di interesse ad agire<sup>43</sup> per contestare sia l'ammissione al passivo di crediti garantiti con ipoteca sullo stesso bene, ma di grado inferiore, sia di crediti chirografari, sia l'accoglimento di domande di rivendica o restituzione relative a beni differenti.

Infine, tale soggetto potrà proporre anche revocazione, con la precisazione che riterrei di poter estendere le precedenti considerazioni in punto di interesse ad agire qualora l'impugnazione si rivolgesse contro l'ammissione di un creditore, chirografario o ipotecario con ipoteca di minor grado, o nei confronti di chi abbia visto accolta domanda di restituzione o rivendica avente ad oggetto un bene diverso da quello gravato dall'ipoteca.

#### 4.2. (Segue): le impugnazioni incidentali

Quanto al procedimento di impugnazione, la principale novità da segnalare è la presa di posizione del nuovo Codice sul discusso tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale. È noto che, se in dottrina si è affermato che l'impugnazione

---

<sup>42</sup> I meri titolari di diritto di ipoteca si è già sopra visto che vanno annoverati fra i «titolari di diritti su beni immobili» ai fini della comunicazione che il curatore è tenuto ad inviare ai sensi dell'art. 200 CCII: cfr. *supra*, § 2.

<sup>43</sup> L'impugnazione ex art. 98 L. Fall. deve soddisfare oltre che il requisito della legittimazione anche quello dell'interesse ad agire nel senso per cui, a prescindere dalla fondatezza dell'impugnazione, dal suo accoglimento deve, in base ad una valutazione *ex ante*, derivare all'impugnante una qualche utilità e, dunque, una tutela maggiore di quella che gli è offerta dal provvedimento impugnato: cfr. S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 590.

dello stato passivo andrebbe «ascritta al *genus* delle impugnazioni, con coerente applicazione dell'intero stato delle impugnazioni e, di riflesso, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione incidentale anche nella forma tardiva»<sup>44</sup>, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di negare l'impugnazione incidentale sia nella forma tempestiva, sia in quella tardiva, fondando tale assunto sulla completezza della disciplina processuale delle impugnazioni avverso il provvedimento di accertamento del passivo e sull'assenza di qualsiasi espresso rinvio, per quanto non stabilito, alle norme del codice di rito<sup>45</sup>.

L'art. 206, 4° comma, CCII, interviene in questo dibattito, stabilendo che «La parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1», che, a sua volta, prevede che le impugnazioni «si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205»<sup>46</sup>.

La norma sembra contemplare tanto l'impugnazione tempestiva, quanto quella tar-

---

<sup>44</sup> M. MONTANARI, *Le impugnazioni dello stato passivo*, in A. JORIO-M. FABIANI (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., p. 411 s.; S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'accertamento del passivo*, cit., p. 588; L. BACCAGLINI, *La questione delle impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo*, in *Fall.*, 2016, p. 1203 ss.; A. PATTI, *Le impugnazioni: natura e struttura*, in *Fall.*, 2011, p. 1113 s.; P. PELLEGRINELLI, *Osservazioni sulle impugnazioni dello stato passivo*, in *Dir. fall.*, 2014, p. 111 s. In senso parzialmente differente, ammesse le impugnazioni incidentali tempestive, si è però negata l'ammissibilità di quelle tardive, sulla scorta del mancato richiamo ad opera della legge fallimentare all'art. 334 c.p.c.: cfr. V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento*, cit., p. 260.

<sup>45</sup> Cass. 4 ottobre 2019, n. 24829; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017; Cass. 30 novembre 2016, n. 24489; Cass. 1° giugno 2016, n. 11392; Cass. 11 maggio 2016, n. 9617. Conf., in dottrina, G. FAUCEGLIA, *L'accertamento del passivo*, in G. FAUCEGLIA-N. ROCCO DI TORREPADULA, *Diritto della crisi di impresa*, Bologna, 2010, p. 213.

<sup>46</sup> Mi pare condivisibile e valido anche nel nuovo contesto normativo il principio per il quale, qualora il decreto del giudice delegato non sia comunicato alle parti, troverebbe applicazione il termine di sei mesi dal deposito del provvedimento di cui all'art. 327 c.p.c.: cfr. Cass. 10 maggio 2018, n. 11366. Conf., in dottrina, M. MONTANARI, *Le impugnazioni dello stato passivo*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da A. BASSI, V. BUONOCORE, vol. III, Padova, 2011, p. 182 s.; M. FABIANI, *Diritto fallimentare*, cit., p. 421; L. BACCAGLINI, *Considerazioni in tema di opposizione allo stato passivo e termine per impugnare*, in *Fall.*, 2014, p. 686 ss. Merita far rilevare che nelle bozze originarie dello Schema di decreto legislativo era espressamente previsto, all'art. 212, che rimaneva «salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile», osservando al riguardo la relazione ministeriale che si trattava di precisazione resa doverosa dall'orientamento costante della Cassazione. Nelle successive versioni ed in quella definitivamente approvata l'inciso è stato espunto, ma ciò non mi pare debba essere letto come la volontà di escludere l'applicazione dell'art. 327 c.p.c. Del resto, era stato notato come l'originario richiamo l'art. 327, 1° comma, c.p.c. era riferito anche alla revocazione il cui *dies a quo* per la proposizione «non è fisso, ma mobile, essendo ancorato ad eventi (la scoperta della falsità, del dolo, dell'errore, dei documenti decisivi) incerti non solo nell'*an*, ma anche nel *quando*. Sicché applicare il termine lungo di chiusura costituisce un'insanabile contraddizione con riferimento a dei termini mobili»: cfr. A. SALETTI, *La tutela giurisdizionale*, cit., p. 649.

diva, posto che l'impugnazione incidentale viene ammessa non solo quando sono decorsi i termini per impugnare, ma, per l'appunto, anche se tali termini non sono decorsi, in tal modo autorizzando a ritenere che, in tale secondo caso, l'impugnazione possa parimenti essere proposta in via incidentale. Peraltro, se tanto è vero, merita essere evidenziato che la disposizione in esame non sembrerebbe imporre la proposizione in via incidentale dell'impugnazione incidentale tempestiva («La parte contro cui l'impugnazione è proposta (...) può proporre impugnazione incidentale (...)») in ciò differenziandosi dalla regola generale di cui all'art. 333 c.p.c., che, per contro, impone l'obbligo per le parti che hanno ricevuto la notifica dell'impugnazione principale di proporre l'impugnazione nello stesso processo («Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, *debbono proporre*, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo»).

Si potrebbe però dubitare della configurabilità dell'impugnazione incidentale tempestiva alla luce del fatto che il Codice non ne disciplina le modalità di proposizione, limitandosi, all'art. 207, 7° comma, CCII, a stabilire che il gravame incidentale tardivo va formulato, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione, da depositarsi, a mente del precedente 6° comma, dieci giorni prima dell'udienza, che il tribunale fissa a seguito della presentazione dell'impugnazione principale.

A questo rilievo, si potrebbe però replicare che, posta l'affinità di fattispecie, la modalità di impugnazione in via incidentale tempestiva sarà la medesima di quella tardiva. Del resto, poi, il legislatore, in ogni altro caso in cui ha disciplinato la possibilità di impugnare in via incidentale, ha sottoposto la forma tempestiva e tardiva alle stesse modalità di proposizione. Piuttosto, il mancato richiamo, all'art. 207, 7° comma, CCII all'impugnazione incidentale tempestiva potrebbe essere giustificato sul rilievo che l'impugnazione tempestiva non va necessariamente proposta – come poc'anzi si è detto – in via incidentale e, dunque, non si dovrebbe ravvisare alcuna decadenza ad impugnare in via principale connessa al deposito della memoria di costituzione.

Una volta ammessa l'impugnazione incidentale, tanto tempestiva, quanto tardiva, si impone di chiedersi se la stessa possa essere rivolta nei confronti di parti diverse dall'impugnante principale.

Per quanto attiene all'impugnazione tempestiva sembrerebbe preferibile ritenere che la stessa vada proposta in via principale nei confronti di parti diverse dall'impugnante principale. Tuttavia, non credo si debba tacciare d'inaammissibilità l'eventuale formulazione in via incidentale nell'ambito del giudizio di impugnazione proposto da altra parte, ferma la necessità di realizzare il contraddittorio con la parte nei cui confronti la stessa è rivolta<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Similmente, A. VILLA, *La nuova liquidazione giudiziale*, cit., p. 204, che considera il caso del curatore al quale sia notificata l'opposizione allo stato passivo da un creditore il cui credito sia stato escluso e che impugni, in via incidentale tempestiva, il credito ammesso di altro creditore.

Una differente soluzione va seguita, invece, per l'impugnazione incidentale tardiva. Tenuto conto dell'autonomia di ogni singolo rapporto creditorio, possono trovare applicazione i principi dettati in tema di impugnazioni incidentali tardive in caso di cause scindibili<sup>48</sup>. Più precisamente, viene escluso che si possa determinare un'estensione soggettiva del giudizio<sup>49</sup>, di talché va negato che in via incidentale tardiva si possa impugnare contro parti diverse dall'impugnante principale<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> L. BACCAGLINI, *La questione delle impugnazioni incidentali*, cit., p. 1206.

<sup>49</sup> Cass. 21 luglio 2015, n. 15929; Cass. 25 luglio 2007, n. 12327; Cass. 9 febbraio 1995, n. 1466.

<sup>50</sup> Conf., con riferimento alle impugnazioni disciplinate dalla legge fallimentare, A. PATTI, *Le impugnazioni*, cit., p. 1114.